

Cass., civ. sez. II, del 12 giugno 2018, n. 15328

Infatti, la Corte di Appello di L'Aquila non ha fondato la propria statuizione sull'affermazione di un inadempimento della società ricorrente, né ha ritenuto di potere rilevare d'ufficio un'eccezione ormai preclusa alle parti od al giudice.

Per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. 3, n. 826 del 20 gennaio 2015).

Nella specie, la corte territoriale si è limitata ad accertare, alla luce dei motivi di appello (riportati in sentenza), che l'accordo concluso fra le parti prescriveva che il pagamento della somma richiesta dovesse avvenire dopo la consegna dell'impianto fotovoltaico.

Pertanto, il pagamento era subordinato ad un termine, il cui decorso doveva essere dimostrato dalla società creditrice la quale, al contrario, nulla aveva allegato e dimostrato al riguardo.

Se ne ricava che non si poneva un problema di inadempimento della E srl in liquidazione, ma di prova dell'esistenza e dell'esigibilità dell'obbligazione a carico di Z. Il giudice del merito ha considerato, però, non fornita la relativa dimostrazione, nel rispetto dei consolidati criteri di ripartizione dell'onere della prova.

In particolare, si rileva che Z non era tenuto a formulare una specifica eccezione, a pena di decadenza, al momento dell'opposizione, in ordine alla omessa fornitura, ma, avendo egli contestato la pretesa creditoria della E srl, era onere di quest'ultima dimostrare gli elementi costitutivi del suo credito, vale a dire la conclusione del contratto e il decorso del termine di pagamento.

La Corte di Appello non poteva esimersi, perciò, nel decidere la controversia, dal valutare se la detta prova fosse stata presentata.